SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) | **Anno 133° — Numero 280**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Venerdì, 27 novembre 1992** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 novembre 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in euroscudi con godimento 28 dicembre 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 28 dicembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 352543/66-AU-175 del 22 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 dicembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 22 dicembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di novembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola - di scadenza 28 dicembre 1990 - dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570672/66-AU-175 del 4 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 4 ottobre 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di novembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 22 novembre 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 dicembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 28 dicembre 1990, è di 482.068.000 ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di novembre 1990, è di lire 1.551,25 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 352543/66-AU-175 del 22 dicembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 482.068.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 28 dicembre 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 28 dicembre 1990, ammonta a L. 65.433.198.850.

Su tale importo verrà applicata la ritenuta fiscale del 12,50%, a norma del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1991
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 72

92A5499

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1992.

Tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali di importazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile

un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 13 luglio 1992;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 1991, n. 202, dal 13 luglio 1992 il saggio d'interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, od oltre il periodo di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 12,57 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

92A5463

DECRETO 18 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astenzione dal lavoro del personale degli uffici del registro, degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nei giorni 1° e 2 ottobre 1992, è stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto, su scala regionale e nazionale, dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto, inoltre, che l'astenzione dal lavoro, nel giorno 3 ottobre 1992, presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, è stata causata dalla disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le cause suesposte devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento delgi uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato, che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, degli uffici provinciali della imposta sul valore aggiunto e delle conservatorie dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 1° OTTOBRE 1992

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Rivarolo Canavese;

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Susa;

ufficio del registro di Alba;

conservatoria dei registri immobiliari di Acqui Terme.

Regione Lombardia:

ufficio del registro atti pubblici di Milano;

ufficio del registro 1° atti privati di Milano;

ufficio del registro di Legnano;

ufficio del registro di Monza;

ufficio del registro di Merate;

ufficio provinciale I.V.A. di Como.

Regione Veneto:

ufficio provinciale I.V.A. di Verona.

Regione Liguria:

ufficio provinciale I.V.A. di Savona;

conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Empoli.

Regione Umbria:

ufficio provinciale I.V.A. di Terni.

Regione Puglia:

ufficio del registro atti pubblici di Bari.

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo, demanio e ammende di Catania;

ufficio provinciale I.V.A. di Trapani.

IN DATA 2 OTTOBRE 1992

Regione Valle d'Aosta:

ufficio del registro di Aosta;

ufficio provinciale I.V.A. di Aosta.

Regione Piemonte:

ufficio del registro bollo e demanio di Torino;

ufficio del registro di Chieri;

ufficio del registro di Ivrea;

ufficio provinciale I.V.A. di Alessandria;

ufficio del registro di Acqui Terme;

conservatoria dei registri immobiliari di Acqui Terme;

ufficio del registro di Casale Monferrato;

ufficio del registro di Novi Ligure;

ufficio del registro di Ovada;

ufficio provinciale I.V.A. di Cuneo;

ufficio del registro di Alba;

ufficio del registro di Saluzzo;

conservatoria dei registri immobiliari di Alba;

conservatoria dei registri immobiliari di Mondovì;

conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo;

ufficio del registro di Asti;

ufficio provinciale I.V.A. di Novara;

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Verbania;

ufficio del registro di Cossato;

ufficio provinciale I.V.A. di Vercelli;

ufficio del registro di Vercelli;

Regione Trentino-Alto Adige:

ufficio del registro di Borgo Valsugana;

ufficio del registro di Riva del Garda;

ufficio del registro di Trento;

Regione Veneto:

ufficio del registro di Padova;

ufficio del registro di Badia Polesine;

ufficio del registro di Castelmassa;

conservatoria dei registri immobiliari di Rovigo;

ufficio del registro di Verona;

ufficio del registro di Venezia;

ufficio del registro di Mestre;

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Chioggia;

ufficio provinciale I.V.A. di Belluno;

ufficio del registro di Montebelluna;

ufficio del registro di Soave;

ufficio provinciale I.V.A. di Vicenza.

Regione Friuli Venezia-Giulia:

ufficio provinciale I.V.A. di Trieste;

ufficio del registro di Pordenone;

ufficio del registro di Udine;

conservatoria dei registri immobiliari di Udine;

ufficio del registro di Gemona del Friuli.

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Romano di Lombardia;

ufficio del registro di Zogno;

ufficio del registro di Ponte San Pietro;

conservatoria dei registri immobiliari di Cremona;

ufficio del registro di Mortara;

ufficio del registro di Varese;

ufficio provinciale I.V.A. di Varese;

ufficio del registro di Luino;

ufficio del registro di Brescia;

ufficio del registro di Voghera;

conservatoria dei registri immobiliari di Voghera;

ufficio del registro di Abbiategrasso;

ufficio del registro di Desio;

Conservatoria dei registri immobiliari di Lodi;

ufficio del registro di Lecco.

Regione Liguria:

ufficio del registro di La Spezia;

conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia;

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobliari di Sarzana;

ufficio del registro successioni di Genova;

conservatoria dei registri immobiliari di Genova;

ufficio del registro atti civili e giudiziari di Savona;

ufficio del registro di Albenga;

conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Cesena;

ufficio del registro di Rimini;

ufficio del registro di Fiorenzuola d'Arda;

ufficio del registro di Cento;

ufficio del registro di Ferrara;

ufficio provinciale I.V.A. di Modena;

ufficio del registro di Modena;

conservatoria dei registri immobiliari di Modena;
ufficio del registro di Mirandola;
ufficio provinciale I.V.A. di Parma;
ufficio del registro di Parma;
ufficio del registro di Fidenza;
ufficio del registro di Ravenna;
ufficio del registro di Faenza;
ufficio del registro di Reggio Emilia;
ufficio del registro di Guastalla.

Regione Toscana:

ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze;
ufficio del registro atti civili di Firenze;
1° ufficio provinciale I.V.A. di Firenze;
ufficio del registro di Empoli;
ufficio del registro di Prato;
ufficio del registro di Grosseto;
ufficio del registro di Orbetello;
ufficio del registro di Massa;
ufficio del registro di Carrara;
ufficio provinciale I.V.A. di Pistoia;
conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia;
ufficio del registro di Pistoia;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Pescia;
ufficio del registro di Montevarchi;
ufficio provinciale I.V.A. di Livorno;
ufficio del registro di Livorno;
conservatoria dei registri immobiliari di Livorno;
ufficio del registro di Piombino;
ufficio del registro e conservazione dei registri immobiliari di Portoferraio;
ufficio provinciale I.V.A. di Lucca;
ufficio del registro di Lucca;
ufficio del registro di Viareggio;
ufficio provinciale I.V.A. di Siena;
ufficio del registro di Siena;
conservatoria dei registri immobiliari di Siena;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Montepulciano;
ufficio del registro di Poggibonsi;
ufficio del registro di Pisa;
ufficio del registro di San Miniato.

Regione Umbria:

ufficio del registro di Terni;
ufficio provinciale I.V.A. di Terni;
ufficio del registro di Perugia;
ufficio provinciale I.V.A. di Perugia.

Regione Marche:

ufficio del registro di Ancona;
ufficio del registro di Senigallia;
ufficio provinciale I.V.A. di Ancona;
conservatoria dei registri immobiliari di Ancona;
ufficio del registro di Fermo;
ufficio del registro di Tolentino;
ufficio del registro di Recanati;
ufficio provinciale I.V.A. di Macerata.

Regione Lazio:

ufficio del registro di Viterbo;
conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone;
ufficio provinciale I.V.A. di Frosinone;
ufficio del registro di Latina;
ufficio del registro di Formia;
ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro atti pubblici di Roma;
ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma;
1° ufficio provinciale I.V.A. di Roma;
2° ufficio provinciale I.V.A. di Roma;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia.

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di Sulmona;
ufficio del registro di Ortona.

Regione Molise:

conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso.

Regione Campania:

1ª conservatoria dei registri immobiliari di Napoli;
2ª conservatoria dei registri immobiliari di Napoli;
1° ufficio provinciale I.V.A. di Napoli;
ufficio del registro atti privati di Napoli;
ufficio del registro di Sant'Angelo dei Lombardi;
ufficio del registro di Nola;
ufficio del registro di Vallo della Lucania;

Regione Calabria:

ufficio del registro di Crotone;
ufficio del registro di Soverato;
conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro.

Regione Puglia:

conservatoria dei registri immobiliari di Brindisi;
ufficio provinciale I.V.A. di Lecce;
ufficio del registro di Lecce;
ufficio del registro atti giudiziari di Bari;
ufficio del registro di Gioia del Colle.

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Caltanissetta;
ufficio provinciale I.V.A. di Palermo;
ufficio del registro di Augusta;
ufficio del registro di Caltagirone;
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo;
ufficio del registro successioni di Palermo;
ufficio del registro atti pubblici di Palermo;
ufficio del registro di Cefalù;
ufficio del registro successioni di Catania;
ufficio provinciale I.V.A. di Agrigento;
ufficio del registro atti privati di Palermo;
ufficio del registro di Lentini.

Regione Sardegna:

ufficio provinciale I.V.A. di Oristano;

IN DATA 3 OTTOBRE 1992

Regione Sardegna:

ufficio provinciale I.V.A. di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5443

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 ottobre 1992.

Modificazione al decreto ministeriale 19 aprile 1986 di nomina del commissario liquidatore relativamente allo scioglimento della società «Cooperativa agricola mirtense», in Poggio Mirteto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1984 con il quale la società «Cooperativa agricola mirtense», con sede in Poggio Mirteto (Rieti), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la rag. Pina Giordani ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la lettera dell'8 maggio 1984 con la quale la suddetta rag. Giordani comunicava di non accettare l'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1985 con cui fu nominato commissario liquidatore il sig. Sergola Gaetano;

Vista la nota del 21 marzo 1985 con cui il suddetto sig. Sergola comunicava di non accettare l'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1986 con cui fu nominato commissario liquidatore la rag. Gabriella Renzi, in sostituzione del sig. Sergola;

Vista la nota del 9 dicembre 1991 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti, con la quale — dopo adeguate indagini — si comunica che la sig.ra Gabriella Renzi è impossibilitata a proseguire nell'incarico e che — comunque — non esistono attività e passività da liquidare;

Ritenuta opportuna la revoca del commissario liquidatore e la modifica del decreto ministeriale 19 aprile 1986 trasformando lo stesso in scioglimento ex art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario liquidatore rag. Gabriella Renzi è revocato.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 19 aprile 1986 è modificato limitatamente a quanto concerne la nomina del commissario liquidatore come segue:

La società «Cooperativa agricola mirtense», con sede il Poggio Mirteto (Rieti) — costituita con rogito notaio Luigi Marchetti in data 24 giugno 1969 omologato dal tribunale di Rieti con decreto del 31 luglio 1969 iscritta al n. 717 nel registro della società — è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5500

DECRETO 27 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Murgetta-Pascarella», in Gravina.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1978 con cui — ai sensi dell'art. 2544 del codice civile — è stata dichiarata sciolta la cooperativa «Murgetta-Pascarella», con sede in Gravina (Bari), e ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Vito Parisi;

Vista la mancanza di disponibilità e l'inerzia del dott. Vito Parisi che, pur sollecitato, da anni non relaziona sullo stato della procedura;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il rag. Francesco, Mugnes, nato a Trani il 13 marzo 1950 ed ivi residente alla 19ª strada a denominarsi n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Murgetta-Pascarella», con sede in Gravina (Bari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 2 maggio 1978, in sostituzione del dott. Vito Parisi.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5501

DECRETO 27 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria di Roviniero», in Genzano di Lucania.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 1988 con il quale il dott. Lacerenza Lucio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria di Roviniero», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 6 marzo 1986;

Considerato che il predetto liquidatore è stato sollecitato e diffidato con nota del 31 marzo 1992 in quanto non aveva mai relazionato, ai sensi dell'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sullo stato della procedura;

Vista la nota del 5 maggio 1992 con la quale il citato dott. Lacerenza Lucio ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La dott.ssa Montanarella Antonietta, nata a Melfi (Potenza) il 13 giugno 1952 e residente a Potenza, via Adriatico, 3, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria di Roviniero», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 6 marzo 1986, in sostituzione del dott. Lacerenza Lucio, rinunciatario.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5474

DECRETO 27 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria di Monte Pote», in Genzano di Lucania.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 1988 con il quale il dott. Lacerra Salvatore è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria di Monte Pote», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 6 marzo 1986;

Vista la nota del 27 novembre 1991 con la quale il citato dott. Lacerra Salvatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Buono Salvatore, nato a Potenza il 15 febbraio 1950 e residente a Potenza, via Parma, 5, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria di Monte Pote», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 6 marzo 1986, in sostituzione del dott. Lacerra Salvatore, rinunciatario.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5475

DECRETO 7 novembre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola di Birori», in Birori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1992 con cui il dott. Graziano Diana è stato nominato commissario liquidatore del coop.va «Agricola di Birori», in Birori (Nuoro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 12 gennaio 1966, in sostituzione del dott. Muroni Angelo, dimissionario;

Vista la nota con la quale il citato dott. Graziano Diana ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la neccessità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il sig. Luigi Camillo rag. Manca, nato ad Aritzo (Nuoro) il 14 agosto 1957 e residente in Nuoro, via Gramsci n. 11, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola di Birori», in Birori (Nuoro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 12 gennaio 1966, in sostituzione del dott. Graziano Diana, dimissionario.

Roma, 7 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5502

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 novembre 1992.

Autorizzazione all'istituto «Giannina Gaslini» di Genova al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova in data 17 aprile 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto «Giannina Gaslini» di Genova;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 9 giugno 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Giannina Gaslini» di Genova è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la sala operatoria di oculistica dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Vittone prof. Paolo, primario della divisione oculistica dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova;

Silvano dott.ssa Stefania, aiuto presso la divisione oculistica dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova;

Dolci dott. Antonio, assistente presso la divisione oculistica dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il presidente dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5476

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 11 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le delibere formulate dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 686 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali in gestione e protezione della fauna è cancellata.

Art. 2.

Gli articoli dal 794 a 801, relativi alla scuola diretta a fini speciali in gestione e protezione della fauna, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 156, ultimo dello statuto del corso di laurea in medicina veterinaria e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in gestione e protezione della fauna in corso di diploma universitario in produzioni animali, orientamento in gestione e protezione della fauna.

Corso di diploma universitario in produzioni animali orientamento gestione e protezione della fauna

Art. 157. — Presso la facoltà di medicina veterinaria, è istituito il diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341, in produzioni animali.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato nell'orientamento: «Gestione e protezione della fauna». Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 158 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturarle (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati

per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 159 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma universitario è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specifandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende milleottocento ore, di cui almeno duecento dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno e all'esterno dell'università anche in relazione ad un elaborato finale presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità di accertamento saranno definiti dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione nella preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 162 per quanto riguarda la formazione di base comune e la formazione professionale di base e nell'art. 163 per quanto riguarda la formazione professionale di orientamento.

Art. 160 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 157;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascun area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso, la frazione destinata alle attività terorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferente ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 161 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 162 (Articolazioni del diploma universitario in produzioni animali).

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra la struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C050; E051; G051; F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012; E052; F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche fra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033; E031; E021; G060; F301; F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo ed all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312; F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi della edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologiaed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: F311; F321; F322; F332; F312.

Art. 163 *(Formazione professionale specifica - 650 ore - Orientamento: gestione e protezione della fauna).*

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 13 - Gestione degli animali selvatici di particolare interessse faunistico I (piccoli mammiferi ed avifauna) (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative all'inquadramento sistematico, storia naturale e distribuzione dei piccoli mammiferi e dell'avifauna di interesse cinegetico e non, nel contesto territoriale europeo; alla biometria, morfologia e regime alimentare degli stessi; alla riproduzione e dinamica di popolazione; alle interazioni biologiche e sanitarie con l'ambiente e con altre specie domestiche e selvatiche.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative al significato estetico-culturale ed economico-produttivo; alle metodologie di protezione e/o potenziamento; ai sistemi ed alle strutture di allevamento della fauna selvatica.

Raggruppamenti disciplinari: G060; F322; F321; F342.

Area 14 - Gestione degli animali selvatici di particolare interesse faunistico II (ungulati e carnivori) (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative all'inquadramento sistematico, storia naturale, distribuzione, biometria, morfologia e regime alimentare degli ungulati e dei carnivori selvatici di interesse cinegetico e non, nel contesto territoriale europeo.

Inoltre, lo studente deve acquisire, relativamente a queste specie, nozioni su riproduzione e dinamica di popolazione; su interazioni biologiche e sanitarie con l'ambiente e con altre specie domestiche e selvatiche; significato estetico-culturale ed economico-produttivo; possibilità e metodologie di protezione e/o potenziamento.

Raggruppamenti disciplinari: G060; F322; F321; F342.

Area 15 - Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni (90 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative ai principi dell'ecologia e al rapporto fra organismi e loro ambiente; ai fondamenti di etologia ed evoluzione sociale delle specie di maggior interesse faunistico; alle competizioni intra ed interspecifiche ed all'influenza della competizione sulla struttura delle comunità naturali nonché alla analisi ambientale applicata alla gestione faunistica.

Raggruppamenti disciplinari: G060; F302.

Area 16 - Idrobiologia, acquacoltura ed elementi di ittiopatologia (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative ai principi della sistematica e della distribuzione delle specie ittiche di acqua dolce in Europa; alla morfologia e fisiologia delle stesse; alla riproduzione e dinamica di popolazione in contesti naturali; alla riproduzione ed esigenze nutritivo-ambientali in condizioni di allevamento; alle metodologie di prelievo e di ripopolamento; alle tecniche di allevamento.

Inoltre lo studente deve acquisire le nozioni di base di ittiopatologia, di malattie infettive ed infestive dei pesci; di valutazione dell'idoneità e della salubrità dei corpi d'acqua naturali e delle infrastrutture per l'allevamento industriale; del significato naturalistico ed economico dele specie ittiche di acqua dolce.

Raggruppamenti disciplinari: G060; F311; F301.

Area 17 - Farmacologia e tossicologia applicate alla protezione ed allevamento della fauna selvatica (60 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative agli xenobiotici, al loro uso, alla loro dispersione nell'ambiente naturale, azione farmacologica e tossica, inquinamento ambientale e loro impatto sulle specie faunistiche.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative alle metodologie per il rilevamento dell'accumulo di xenobiotici negli animali selvatici e al loro significato come monitoraggio dell'inquinamento ambientale, nonché relative all'uso del farmaco e dei vaccini nella profilassi delle malattie diffusive infettivo-infestive.

Raggruppamento disciplinare: F331.

Area 18 - Ecopatologia, epidemiologia e profilassi (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative alla definizione dell'ecopatologia comparata alla patologia degli animali domestici; agli elementi di patologia generale e di epidemiologia; alle noxae patogene quali componenti degli ecosistemi e loro interrelazioni con gli ospiti.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni di base relativamemte alla diagnostica (tecnica necroscopica, prelievo del materiale patologico, invio al laboratorio e correlazione dei risultati con le osservazioni ambientali), alla patologia speciale infettivistico-parassitologica delle specie fauniche presenti nel contesto territoriale europeo nonché alle metodologie e controllo e profilassi.

Raggruppamenti disciplinari: F311; F322; F321; F332.

Area 19 - Tecniche di censimento, di cattura e di trasporto della fauna selvatica e legislazione concernente la protezione e la gestione della fauna selvatica (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative a obiettivi, metodiche generali e pianificazione delle operazioni di censimento dei mammiferi e dell'avifauna di principale interesse cinegetico e non.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative alle catture sia meccaniche che farmacologiche, alle modalità di trasporto degli animali selvatici e relativa patologia nonché alla legislazione relativa alla gestione e protezione della fauna.

Raggruppamenti disciplinari: G060; F322; F321; F331; F341.

TIROCINIO.

Il tirocinio, della durata di duecentocinquanta ore, dovrà essere svolto all'interno e/o all'esterno dell'università, anche in relazione alla eventuale stesura dell'elaborato finale in conformità al disposto dell'art. 159, comma 2 e comma 8 del presente statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 settembre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A5447

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 24 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativi alle modifiche all'ordinamento didattico universitario inerenti i corsi di diploma universitario;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 12 maggio 1992, acquisiti i pareri favorevoli della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 17 giugno 1992, con il quale il Ministro prende atto delle proposte avanzate dall'Università di Ferrara di attivare dei diplomi universitari per trasformazione di scuole dirette a fini speciali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 341/1990;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 3 viene così modificato:

«Ciascuna facoltà conferisce le lauree ed i diplomi universitari indicati nel presente statuto».

Gli articoli 4 e 5 vengono integrati aggiungendo, dopo la parola «lauree» le parole «e diplomi universitari».

L'art. 15 è soppresso e sostituito dal seguente:

«Gli esami sono di profitto, di laurea o di diploma universitario; essi sono pubblici ed hanno luogo in due sessioni: la prima subito dopo la chiusura dei corsi e la seconda prima dell'inizio del nuovo anno accademico».

L'art. 17 viene soppresso e sostituito dal seguente:

«Per essere ammesso all'esame di laurea o di diploma è necessario aver frequentato i corsi e le esercitazioni e superato il numero di esami stabilito per ciascuna laurea o diploma universitario».

L'epigrafe del titolo II viene così modificata:

«Disposizioni relative alle varie facoltà e corsi di laurea».

Dopo l'art. 120 viene introdotto il seguente nuovo

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI VARI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Capo I

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 121. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce i seguenti diplomi universitari:

tecnico di laboratorio biomedico;

scienze infermieristiche;

tecnico di audiometria e audioprotesi;

tecnico di logopedia.

Diploma per tecnico di laboratorio biomedico

Art. 122. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;

b) biochimica clinica;

c) microbiologia clinica;

d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.
Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 123. — 1. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

1° Anno - II semestre:

Area 2. Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

2° Anno - I semestre:

Area 3. Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:
patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:
fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:
microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

2° Anno - II semestre:

Area 4. Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:
patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:
immmunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:
tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

3° Anno:

A) INDIRIZZO IN PATOLOGIA CLINICA

Area A5. Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:
patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:
tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:

patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

3° Anno:

B) INDIRIZZO IN BIOCHIMICA CLINICA

Area B5. Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:

biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:

enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:

tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:

chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:

metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

3° Anno:

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

Area C5. Microbiologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:

microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:

virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:

micologia:
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:

microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:

parassitologia;
diagnostica parassitologica.

3° Anno:

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

Area D5. Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia I:

citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:

principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:

citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:

immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:

colpocitopatologia;
metodologie e tecniche di prelievo.

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E ISTOCITOPATOLOGIA

Area E5. Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:

nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:

nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre.

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:

nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:

nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGIE

Area F5. Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:

biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:

biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:

principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:

metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:

immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 124. — 1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 125 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori di diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) ostetricia.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli orgomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 126 *(Ordinamento didattico).* — 1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 46 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di

prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - I semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

1° Anno - II semestre:

Area B - Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

2° Anno:

Area C - Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

3° Anno:

INDIRIZZO IN ASSISTENZA GENERALE

Area D - Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica
infermieristica clinica in chirurgia specialistica

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca:
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno:

INDIRIZZO IN ASSISTENZA GENERALE PEDIATRICA

Area E - Infermieristica speciale pediatrica (crediti 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria;
infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno:

INDIRIZZO DI ASSISTENZA GENERALE OSTETRICA

Area F - Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II Semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 127 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini. possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in sovrannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Per quanto attiene il numero massimo di studenti ammissibili è determinato in quarantacinque con un limite di quindici per ciascun indirizzo. Tale numero vale per le determinazioni degli organi accademici come previsto nelle norme statutarie.

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TECNICO DI LOGOPEDIA

Art. 128 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedenza frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 129 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa il riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente devé sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo e non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - I semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:

fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri.

1° Anno - II semestre:

Area B - Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione inter individuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:

anatomia umana;
fisiologia umana;
neurofisiologia;
fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia evolutiva;
psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:

fisiologia umana;
semiologia generale;
fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:

linguistica generale;
semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:

logopedia generale;
logopedia clinica;
teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri, ed extraospedalieri.

2° Anno - I semestre:

Area C - Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione; conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiolo-

gia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:

fisiopatologia generale;
patologia generale;
patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:

foniatria;
audiologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
pediatria;
geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:

patologia della voce;
patologia dell'articolazione verbale;
patologia del flusso verbale;
patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:
semeiotica audiologica generale;
semeiotica foniatrica generale;
semeiotica logopedica generale.

C5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica;
sociolinguistica;
neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.7. Corso integrato di semeiotica II:

semeiotica foniatrica speciale;
semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:

neurologia;
psichiatria;
neuropsicologia clinica;
neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):

riabilitazione foniatrica generale;
riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° *Anno* - I semestre:

Area D - Patologia della comunicazione, tecniche logopediche semeiotiche e riabilitative; i principi di sanità pubblica (crediti: 8).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio;
patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:

riabilitazione foniatrica speciale;
riabilitazione logopedica speciale.

D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile;
riabilitazione speciale;
medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:

pedagogia;
sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progessiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:

semeiotica logopedica;
riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità:

psicomotricità;
musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sociale;
etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 130 (*Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale*). — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di logopedista.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

8. Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TECNICI DI AUDIOMETRIA E AUDIOPROTESI

Art. 131 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario per tecnici di audiometria e audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;

b) audioprotesisti.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e di audioprotesi.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori di diploma universitario in tecnici di audiometria e audioprotesi e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 132 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - I semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia medica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: 360 ore da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

1° Anno - II semestre:

Area B - Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare, apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:

fisiologia;
neurofisiologia;
bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia sensoriale;
linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:

psicoacustica;
tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:

misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: 360 ore da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

2° Anno:

Area C - Fisiopatologia, elementi di ORL, foniatria e geriatria, audiometria (crediti: 12).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria.

I semestre.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:

fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:

otorinolaringoiatria;
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:

audiometria tonale;
impedenzometria.

C.5. Attività di tirocinio guidato: 450 ore da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di patologia:

patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.8. Corso integrato di audiometria infantile:

audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.9. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.10. Attività di tirocinio guidato: 400 ore da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

3° Anno - I semestre.

Area D - Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

patologia del sistema audiovestibolare;
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso integrato di audiometria protesica:

audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:

riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:

fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: 450 ore da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali. Deve iniziare una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

3° Anno - II semestre - Indirizzo per audiometristi:

Area E - Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica; apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica II:

otoneurologia;
audiologia ed audiometria;

E.2. Corso integrato di audiometria III:

semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale;
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:

epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: 450 ore da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali. Deve iniziare una progressiva assunzione di responsabilità professionale. Deve eseguire attività di prevenzione e di audiometria di massa.

3° Anno - II semestre - Indirizzo per audioprotesisti:

Area F. - Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti: 6.0).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:

elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:

tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata;
audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:
legislazione;
etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: 450 ore da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali. Deve iniziare una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 133 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di tecnici di audiometria e audioprotesi, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

L'art. 431 dello statuto viene soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 444. — Nell'Università di Ferrara sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

ortottisti - assistenti di oftalmologia;
informatica;
tecnici in biotecnologie;
tecnologie dei prodotti fitoiatrici.

Gli articoli da 456 a 489, relativi alle scuole dirette a fini speciali: tecnici di laboratorio biomedico, terapia enterostomale per infermieri professionali, tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, preparazione per tecnici di logopedia, trasformate in diplomi universitari, sono soppressi con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi.

Ferrara, 24 agosto 1992

Il rettore: ROSSI

92A5446

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 17 settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 120, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università, sono aggiunte, a quelle della facoltà di medicina e chirurgia, le scuole di specializzazione in cardiochirurgia, malattie infettive, oftalmologia, urologia.

Dopo l'art. 362 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in cardiochirurgia, malattie infettive, oftalmologia, urologia.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola di specializzazione in cardiochirurgia

Art. 363. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia cardiovascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 364. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 365. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 366. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 367. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia respiratoria;

d) chirurgia generale;

e) diagnostica clinica e strumentale;

f) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare e toracica;

g) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare;

i) circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria;

l) informatica medica e bioingegneria.

Art. 368. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica;
biochimica;
biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia respiratoria:

fisiopatologia respiratoria.

d) Chirurgia generale:

patologia chirurgica generale I;
patologia chirurgica generale II;
clinica chirurgica generale.

e) Diagnostica clinica e strumentale:

semeiotica clinica delle cardiopatie;
radiologia generale;
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I (elettrocardiografia, elettrocardiografia dinamica, vettorcardiografia, fonocardiografia, poligrafia, ecocardiografia);
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II (cardioangioradiologia, TAC, risonanza magnetica nucleare - RMN, metodiche radioisotopiche);
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive (emodinamica, elettrofisiologia);
semeiotica strumentale delle angiopatie.

f) Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica:

anatomia e istologia patologica I;
anatomia e istologia patologica II;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
cardiochirurgia pediatrica I;
cardiochirurgia pediatrica II;
chirurgia toracica generale.

g) Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare:

cardiologia medica I;
cardiologia medica II;
cardiologia pediatrica;
farmacologia e terapia cardiovascolare.

h) Anestesia e rianimazione, terapia intensiva cardiovascolare:

terapia intensiva cardiovascolare I;
terapia intensiva cardiovascolare II;
anestesia e rianimazione.

i) Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;
assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria.

l) Informatica medica e bioingegneria:

elementi di informatica medica;
elementi di bioingegneria.

Art. 369. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 100):

embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica	ore	50
biochimica	»	25
biofisica	»	25

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 25):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare	»	25

Fisiopatologia respiratoria (ore 25):

fisiopatologia respiratoria	»	25

Chirurgia generale (ore 125):

patologia chirurgica generale I	»	125

Diagnostica clinica e strumentale (ore 50):

radiologia generale	»	50

Informatica medica e bioingegneria (ore 50):

elementi di informatica medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Chirurgia generale (ore 150):

patologia chirurgica generale II . . . ore 150

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 125):

anatomia e istologia patologica I . . » 50
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche . . . . » 50
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I . . . . » 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 50):

cardiologia medica I » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

anestesia e rianimazione . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno.

Chirurgia generale (ore 150):

clinica chirurgica generale . . . . . . ore 150

Diagnostica clinica e strumentale (ore 75):

indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I . . . . » 50
semeiotica strumentale delle angiopatie » 25

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 100):

anatomia e istologia patologica II » 25
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II » 25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I » 25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche. . . . . » 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 35):

cardiologia medica II . . . . » 35

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 40):

principi e tecniche della circolazione extracorporea » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Diagnostica clinica e strumentale (ore 100):

semeiotica clinica delle cardiopatie . ore 20
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II . . . . » 40
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive . . . . » 40

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 150):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II » 100
cardiochirurgia pediatrica. . . . . . . » 50

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 100):

cardiologia pediatrica . . . . » 50
farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 50):

terapia intensiva cardiovàscolare I » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 250):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III ore 100
cardiochirurgia pediatrica II . . . . . » 75
chirurgia toracica generale . . . . . . » 75

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

terapia intensiva cardiovascolare II » 75

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 50):

assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria . . . . » 50

Informatica medica e bioingegneria (ore 25):

elementi di bioingegneria . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 370. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva cardiovascolare, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 371. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel Servizio sanitario nazionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 372. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 373. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 374. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 375. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi;
b) epidemiologia e prevenzione;
c) metodologie diagnostiche di laboratorio;
d) patologia e clinica delle malattie infettive.

Art. 376. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Etiologia e patogenesi:
batteriologia medica;
virologia medica;
parassitologia e micologia medica;
immunologia delle malattie infettive.

b) Epidemiologia e prevenzione:
epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;
medicina delle comunità;
legislazione sanitaria delle malattie infettive.

c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche parassitologiche e micologiche;
tecniche immunologiche.

d) Patologia e clinica delle malattie infettive:
clinica delle malattie infettive;
terapia delle malattie infettive;
malattie tropicali e subtropicali;
metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 377. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):

batteriologia medica	ore	50
virologia medica	»	50
parassitologia e micologia medica	»	50

Epidemiologia e prevenzione (ore 70):

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive	»	70

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):

metodologia clinica delle malattie infettive	»	180

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):

immunologia delle malattie infettive	ore	50

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):

tecniche batteriologiche	»	60
tecniche virologiche	»	80
tecniche parassitologiche e micologiche	»	60

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):

malattie tropicali e subtropicali . . . ore 150

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):

medicina delle comunità . . . . ore 40
legislazione sanitaria delle malattie infettive. . . . . » 20

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):

tecniche immunologiche. . . . . » 80

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):

clinica delle malattie infettive . . . . » 260

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):

clinica delle malattie infettive . . . . ore 300
terapia delle malattie infettive . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 378. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

fisiopatologia medica (cattedra di semeiotica medica con annessa sezione di malattie infettive, cattedra di patologia speciale medica, cattedra di geriatria, cattedra di gastroenterologia, cattedra di fisiopatologia medica, cattedra di analisi biochimico-cliniche, cattedra di ematologia, cattedra di terapia medica sistematica);

reparto di malattie infettive di prossima attivazione nel nuovo policlinico di Madonna delle Piane (Chieti Scalo) letti trenta;

ambulatorio di malattie infettive;

laboratori di microbiologia, virologia, parassitologia, micologia ed immunologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 379. — E istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 380. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 381. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 382. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 383. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 384. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:

anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare:
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:

semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:

oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 385. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare. . . . » 10
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione. . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . » 50
oftalmologia pediatrica . . . . » 25
neurooftalmologia . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica. . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. ore 100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 386. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori:

a) clinica oculistica Università di Chieti;

b) clinica chirurgica Università di Chieti;

c) semeiotica chirurgica Università di Chieti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 387. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 388. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 389. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 390. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 391. — La Scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;

b) fisiopatologica e farmacologica;

c) diagnostica;

d) clinica;

e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;

f) specialità affini.

Art. 392. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:

anatomia sistematica e topografia dell'apparato urinario e genitale maschile;
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
farmacoterapia delle affezioni urogenitali;
anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;
microbiologia e microbiologia clinica;
anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;
andrologia;
oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);
nefrologia chirurgica;
patologia e clinica urologica infantile;
urologia ginecologica;
neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venerologia;
chirurgia dell'intestino;
chirurgia vascolare;
nefropatie mediche.

Art. 393. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte. ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistemica e topografia dell'apparato urinario e genitale maschile. . . ore 25
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 300
microbiologia e microbiologia clinica » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . . . ore 50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 100
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche . . . . » 50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 250
farmacoterapia delle affezioni urogenitali . . . . » 25
anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. . . . . . » 25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagine dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 50

Clinica (ore 25):

andrologia . . . . » 25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venerologia. . . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . ore 75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Clinica (ore 225):

clinica urologica. . . . . » 125

nefrologia chirurgica . . . . » 25

urologia ginecologica . . . . » 25

neuro-urologia e urodinamica . . . . » 25

oncologia clinica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica. . . . . ore 200

patologia e clinica urologica infantile » 50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica. » 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile » 50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino . . . . » 25

chirurgia vascolare . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 394. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

aula A - sede facoltà medicina e chirurgia - Chieti;

aula B - sede facoltà medicina e chirurgia - Chieti;

aula cattedra di clinica geriatrica - osp. Pediatrico - Chieti;

aula A - P.O. «S.S. Annunziata» - Chieti;

aula ospedale S. Camillo - Chieti;

laboratorio ist. morfologia umana - facoltà medicina e chirurgia;

laboratorio ospedale pediatrico;

complesso operatorio di clinica urologica;

reparto della cattedra di clinica urologica c/o P.O. «S.S. Annunziata» - Chieti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 12 ottobre 1992

Il rettore: CRESCENTI

92A5522

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1991 riportante modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella XXIX-*bis* per l'istituzione di diplomi universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di ingegneria del 6 marzo, 13 aprile e 8 maggio 1992, del senato accademico del 10, 24 marzo e 19 maggio 1992 e del consiglio di amministrazione dell'11, 26 marzo e 2 giugno 1992, concernenti l'istituzione di diplomi universitari;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 giugno 1992, prot. n. 3494 e l'allegato decreto ministeriale di pari data di autorizzazione ad attivare i diplomi universitari dall'anno accademico 1992-93;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 23 luglio 1992 all'istituzione dei corsi di diploma universitario nell'Università di Catania;

Vista la deliberazione della facoltà di ingegneria del 22 ottobre 1992 con la quale viene accolto il suggerimento del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive disposizioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte quarta al capo I vengono aggiunti i seguenti diplomi universitari:

9) ingegneria delle infrastrutture;

10) ingegneria elettrica;

11) ingegneria meccanica;

12) ingegneria elettronica.

Dopo l'art. 817 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

Capo X

DIPLOMI UNIVERSITARI FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 818 *(Diplomi universitari, durata degli studi, iscrizioni)*. — La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari:

nel settore civile:
in ingegneria delle infrastrutture;

nel settore industriale:
in ingegneria elettrica;
in ingegneria meccanica;

nel settore dell'informazione:
in ingegneria elettronica.

La durata degli studi è di tre anni.

L'iscrizione ai corsi di diploma in ingegneria è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 819 *(Orientamenti dei diplomi)*. — I corsi di diploma di cui all'art. 818 possono essere articolati in orientamenti fissati dal consiglio della facoltà di ingegneria all'atto dell'emanazione del regolamento didattico. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 820 *(Articolazione del corso degli studi)*. — Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ciascuno dei tre anni di corso in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico.

L'ordinamento didattico è organizzato sulla base di moduli didattici che comprendono ciascuno un'attività complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, etc.) di almeno 50 ore.

Per conseguire il diploma universitario lo studente deve avere superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi e scelti, nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 823 e 826 fino ad un numero di trenta moduli didattici.

L'attività didattica complessiva comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio può anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di tirocinio può essere ritenuta equivalente, dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo. L'attività di laboratorio e di tirocinio può essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Le modalità di esame per la valutazione della preparazione degli studenti sono stabilite dal consiglio di facoltà in sede di regolamento didattico, sulla base di criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

L'esame di diploma consiste in una discussione, che può anche vertere su un elaborato scritto, tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato.

Art. 821 *(Regolamento dei corsi di diploma universitario)*. — Il consiglio della facoltà di ingegneria determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, di cui all'art. 818 in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sono indicati i piani degli studi dei corsi di diploma, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi è individuata la denominazione degli insegnamenti. Ciascun insegnamento è costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989 e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla diploma universitario.

Le denominazioni degli insegnamenti sono assunte tra quelle indicate, per ciascun raggruppamento disciplinare, nell'art. 117, alle quali bisogna aggiungere quelle riportate nell'allegato al presente decreto.

La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Nel regolamento sono anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Art. 822 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini).* — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 818 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 - (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti inegrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso del diploma universitario sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli sudenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea che a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

La facoltà nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in metodo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 823 *(Moduli del corso di diploma in ingegneria delle infrastrutture).* — Per il conseguimento del diploma in ingegneria delle infrastrutture, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art. 820 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari e, quando necessario, con una precisazione sui contenuti scientifico-professionali:

			Contenuto
1-4	4 moduli	A021 - Analisi matematica A012 - Geometria A030 - Fisica matematica A041 - Analisi numerica e matematica applicata A022 - Calcolo delle probabilità P041 - Statistica	Matematica
5-6	2 moduli	B011 - Fisica generale B030 - Struttura della materia	Fisica
7	1 modulo	C060 - Chimica	Chimica
8	1 modulo	I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	Informatica di base
9	1 modulo	H150 - Estimo I270 - Ingegneria economico-gestionale	Economia e gestione
10	1 modulo	H110 - Disegno	
11	1 modulo	H011 - Idraulica H012 - Costruzioni idrauliche e marittime	
12	1 modulo	D022 - Geologia applicata H060 - Geotecnica	
13	1 modulo	H071 - Scienza delle costruzioni	
14	1 modulo	H072 - Tecnica delle costruzioni	
15	1 modulo	I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	
16	1 modulo	H011 - Idraulica H012 - Costruzioni idrauliche e marittime	
17	1 modulo	H020 - Ingegneria sanitaria-ambientale	
18	1 modulo	H030 - Strade, ferrovie ed aeroporti	
19	1 modulo	H040 - Trasporti	
20	1 modulo	H050 - Topografia e cartografia	
21	1 modulo	I042 - Macchine e sistemi energetici	
22	1 modulo	I070 - Meccanica applicata alle macchine	
23	1 modulo	I070 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 - Macchine ed azionamenti elettrici	Elettrotecnica e macchine elettriche

Art. 824 *(Moduli del corso di diploma in ingegneria elettrica).* — Per il conseguimento del diploma in ingegneria elettrica, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art. 820 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari e, quando necessario, con una precisazione sui contenuti scientifico-professionali:

			Contenuto
1-4	4 moduli	A021 - Analisi matematica A012 - Geometria A030 - Fisica matematica A041 - Analisi numerica e matematica applicata A022 - Calcolo delle probabilità P041 - Statistica	Matematica
5-6	2 moduli	B011 - Fisica generale B030 - Struttura della materia	Fisica
7	1 modulo	C060 - Chimica	Chimica
8	1 modulo	I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	Informatica di base
9	1 modulo	H150 - Estimo I270 - Ingegneria economico-gestionale	Economia e gestione
10	1 modulo	H071 - Scienza delle costruzioni I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine	Meccanica dei solidi
11	1 modulo	I070 - Meccanica applicata alle macchine I090 - Disegno industriale	
12	1 modulo	I050 - Fisica tecnica I152 - Principi di ingegneria chimica	Termodinamica e trasmissione del calore
13	1 modulo	I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche	Elettrotecnica e sue applicazioni
14	1 modulo	I042 - Macchine e sistemi energetici	Sistemi energetici
15	1 modulo	I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione I130 - Metallurgia I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche	Materiali e relative tecnologie
16	1 modulo	I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche	Principi di ingegneria elettrica
17	1 modulo	I180 - Macchine ed azionamenti elettrici I190 - Sistemi elettrici per l'energia I210 - Elettronica	Elettronica industr di potenza
18	1 modulo	I180 - Macchine ed azionamenti elettrici	
19	1 modulo	I190 - Sistemi elettrici per l'energia	
20	1 modulo	I200 - Misure elettriche ed elettroniche	
21	1 modulo	I210 - Elettronica	Fondamenti e circuiti
22	1 modulo	I240 - Automatica	Controlli automatici

Art. 825 *(Moduli del corso di diploma in ingegneria elettronica).* — Per l conseguimento del diploma in ingegneria elettronica, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art. 820 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari e, quando necessario, con una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

			Contenuto
1-4	4 moduli	A021 - Analisi matematica A012 - Geometria A030 - Fisica matematica A041 - Analisi numerica e matematica applicata A022 - Calcolo delle probabilità P041 - Statistica	Matematica
5-6	2 moduli	B011 - Fisica generale B030 - Struttura della materia	Fisica
7	1 modulo	C060 - Chimica	Chimica
8	1 modulo	I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	Informatica di base
9	1 modulo	H150 - Estimo I270 - Ingegneria economico-gestionale	Economia e gestione
10	1 modulo	I070 - Elettrotecnica e tecnologia elettriche	
11	1 modulo	I210 - Elettronica	
12	1 modulo	I220 - Campi elettromagnetici I230 - Telecomunicazioni	
13	1 modulo	I240 - Automatica	
14-15	2 moduli	I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	
16-19	4 moduli	I200 - Elettronica	Componenti, circuiti e tecnologie
20	1 modulo	I200 - Misure elettriche ed elettroniche	
21	1 modulo	I220 - Campi elettromagnetici	
22	1 modulo	I230 - Telecomunicazioni	
23	1 modulo	I240 - Automatica I220 - Campi elettromagnetici I230 - Telecomunicazioni	

Art. 826 *(Moduli del corso di diploma in ingegneria meccanica).* — Per il conseguimento del diploma in ingegneria meccanica, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art. 820, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari e, quando necessario, con una precisazione sui contenuti scientifico-professionali:

			Contenuto
1-4	4 moduli	A021 - Analisi matematica A012 - Geometria A030 - Fisica matematica A041 - Analisi numerica e matematica applicata A022 - Calcolo delle probabilità P041 - Statistica	Matematica

			Contenuto
5-6	2 moduli	B011 - Fisica generale B030 - Struttura della materia	Fisica
7	1 modulo	C060 - Chimica	Chimica
8	1 modulo	I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	Informatica di base
9	1 modulo	H150 - Estimo I270 - Ingegneria economico-gestionale	Economia e gestione
10	1 modulo	I1071 - Scienza delle costruzioni I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine	Meccanica dei solidi
11	1 modulo	I070 - Meccanica applicata alle macchine I090 - Disegno industriale	
12	1 modulo	I050 - Fisica tecnica I152 - Principi di ingegneria chimica	Termodinam. e trasmissione del calore
13	1 modulo	I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche	Elettrotecnica e sue applicazioni
14	1 modulo	I042 - Macchine e sistemi energetici	Sistemi energetici
15	1 modulo	I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione I130 - Metallurgia I140 - Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche	Materiali e relative tecnologie
16	1 modulo	H011 - Idraulica	Meccanica dei fluidi
17	1 modulo	I050 - Fisica tecnica	
18	1 modulo	I042 - Macchine e sistemi energetici	
19	1 modulo	I070 - Meccanica applicata alle macchine	
20	1 modulo	I080 - Progettazione meccanica costruzione di macchine	
21	1 modulo	I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione	
22	1 modulo	I110 - Impianti industriali meccanici	
23	1 modulo	I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 - Macchine ed azionamenti elettrici	

ALLEGATO

Elenco aggiuntivo, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e inclusi nella tabella F allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

P041) statistica:
1) fondamenti di statistica
2) statistica e calcolo delle probabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 27 ottobre 1992

Il rettore: RODOLICO

92A5477

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 30 settembre 1992, n. 257649.

Sospensione e attribuzione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

A tutte le capitanerie di porto
A tutti gli uffici consolari aventi giurisdizione marittima per il tramite del Ministero degli affari esteri
e, per conoscenza:
All'Ispettorato generale delle capitanerie di porto
Alla Confederazione italiana armatori

Com'è noto, la legge 14 giugno 1989, n. 234 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1989) agli articoli 28 e 29 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico i nuovi istituti della sospensione e dell'attribuzione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera nazionale.

La materia è stata quindi regolata con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1990).

Sospensione temporanea di bandiera

Ad oggi sono stati stipulati, come previsto dall'art. 29, punto 3, della legge n. 234/89, i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ad ogni buon fine si allega copia:

contratto collettivo per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri in data 8 novembre 1989;

contratto collettivo per l'imbarco dei marittimi stranieri sulle navi da carico e passeggeri in data 8 novembre 1989;

contratto collettivo per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da crociera in data 19 settembre 1990;

contratto collettivo per l'imbarco di marittimi stranieri sulle navi da crociera in data 18 settembre 1990;

contratto collettivo per il personale imbarcato sulle navi da pesca in data 3 ottobre 1991.

Tali contratti, nello stabilire le condizioni economiche e normative che il locatario dovrà applicare al personale marittimo, prevedono la quota dell'equipaggio che deve essere di nazionalità italiana con percentuali variabili, ed eventuali deroghe, a seconda che si tratti di navi da carico e passeggeri, navi da crociera o unità da pesca.

In particolare, l'art. 29, punto 4, della citata legge, in tema di ingaggio dei marittimi su navi locate a scafo nudo da soggetti italiani a soggetti stranieri per le quali sia stata autorizzata la temporanea dismissione di bandiera prevede, tra l'altro, che l'autorità marittima competente o quella consolare italiana, qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accerti la rispondenza delle singole convenzioni di imbarco alle condizioni stabilite dai predetti contratti collettivi, segnalando le eventuali difformità a questa Amministrazione.

Ciò premesso, va in proposito evidenziato che le navi di cui trattasi, ancorché battano temporaneamente altra bandiera — cui fa capo la loro gestione — rimangono di proprietà italiana a tutti gli effetti e restano iscritte nei registri nazionali cui, alla scadenza prevista nell'atto autorizzativo, dovranno fare ritorno: esse pertanto continuano ad essere legate da sostanziali interessi allo Stato italiano, che non resta estraneo, anche in forza delle espresse disposizioni contenute nella richiamata legge n. 234/89, alle loro vicende durante il periodo di locazione all'estero.

Ne consegue l'opportunità che sia vigilato, per quanto possibile, sul cursus delle predette navi destinate ad operare prevalentemente all'estero e sulle quali è imbarcato anche personale marittimo italiano, al fine di portare loro assistenza nei limiti consentiti ogni qualvolta se ne dia il caso.

Quanto agli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata, fermo restando il basilare accertamento posto dal citato art. 29, punto 4, della legge n. 234/89, si pone l'esigenza, al fine di ovviare ad eventuali carenze o disguidi e garantire al tempo stesso il controllo del rispetto della normativa stessa, che specifici accertamenti vengano effettuati anche nella circostanza dell'approdo delle navi nei porti di interesse.

In tali occasioni sarà opportuno verificare, sulla base dei documenti di cui la nave dispone, l'avvenuto assolvimento dell'accertamento ex art. 29, punto 4, di cui sopra è cenno, mediante il controllo che i contratti d'ingaggio dell'equipaggio rechino il visto dell'autorità marittima o consolare competente, e riscontrare la consistenza e la composizione dell'equipaggio, in riferimento alla nazionalità dei suoi membri, sulla base del relativo elenco (Crew list).

Sarà cura di codesti uffici comunicare in ogni caso allo scrivente, per le valutazioni di competenza, l'esito dei controlli effettuati, evidenziando in particolare le eventuali difformità riscontrate, unitamente a copia della Crew List opportunamente vistata.

Si precisa, per quanto attiene in specie agli adempimenti degli uffici consolari, che, in forza del contratto di locazione a scafo nudo il conduttore straniero è obbligato a consentire anche l'accesso a bordo e quant'altro necessario alle autorità marittime e consolari italiane ai fini delle predette verifiche, mettendo a disposizione la pertinente documentazione (oltre i contratti collettivi, le convenzioni di imbarco, gli elenchi equipaggio, ecc.).

Va in proposito evidenziato che, secondo la dinamica disposta da questo Ministero, ogni nave dovrà essere sottoposta — a cura del conduttore straniero — con cadenza non inferiore ai quattro mesi al controllo dell'autorità dello Stato di cui essa batte temporaneamente la bandiera (limitatamente al riscontro sulla Crew list) o delle autorità marittime e consolari italiane, fermo restando che almeno una volta all'anno risulti effettuato un accertamento da parte delle autorità italiane su ogni nave.

Va tenuto presente peraltro che, a prescindere dai casi di specifica richiesta avanzata alle autorità consolari dal conduttore straniero interessato, è in facoltà delle stesse autorità procedere direttamente agli accertamenti di cui trattasi quando abbiano avuto notizia della presenza delle predette navi nei porti di giurisdizione.

Tale facoltà è ovviamente rimessa in Italia anche ai competenti uffici marittimi.

Si riportano nell'allegato elenco gli estremi delle autorizzazioni alla temporanea dismissione di bandiera concesse da questo Ministero ai sensi della normativa in esame, e già operanti, con riserva di successive integrazioni, via via che ulteriori operazioni della specie saranno state perfezionate.

Attribuzione temporanea di bandiera

Per quanto attiene all'istituto della temporanea attribuzione dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana, introdotto dall'art. 28 della richiamata normativa per le navi locate a scafo nudo a soggetto italiano, da iscrivere nei registri speciali delle navi locate, i relativi adempimenti, com'è noto, restano demandati alla competenza degli uffici marittimi di iscrizione.

Premesso che l'istituto in esame va applicato esclusivamente alle navi maggiori, ne discende, tra l'altro, che come espressamente previsto nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66/90, per tali unità deve essere approvato il nome ai sensi dell'art. 140 del codice navale.

Per i connessi adempimenti in ordine a tale approvazione — che comunque presuppongono una specifica istanza rivolta a questo Ministero da parte dei soggetti interessati — si segnala l'esigenza che i competenti uffici marittimi — nel caso ricevano domande di iscrizione secondo il suaccennato regime, ne diano tempestiva comunicazione allo scrivente precisando lo stato della relativa istruttoria ed, in particolare, se ritengano realizzate le condizioni richieste dalla predetta normativa per l'iscrizione.

Si prega di estendere copia della presente circolare a tutti gli uffici dipendenti.

Il Ministro: TESINI

92A5479

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 novembre 1992:

Speranza Patrizia, notaio residente nel comune di Sogliano al Rubicone, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Altamura, distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Agosto Luigi, notaio residente nel comune di Putignano, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Tassinari Federico, notaio residente nel comune di Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Lapelosa Deodato, notaio residente nel comune di Verolanuova, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Carovigno, distretto notarile di Brindisi, con l'anzidetta condizione;

Calabrese Matteo, notaio residente nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione;

Caputo Raffaella, notaio residente nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Malusa Guido, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Carate Brianza, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Santarcangelo Giovanni, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Rossetti Pierluigi Alberto, notaio residente nel comune di Cusano Milanino, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Desio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Giovanni Orazio, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Lodi, con l'anzidetta condizione;

Battaglia Gloria, notaio residente nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Bellezza Enrico, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Bellezza Maria, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Calafiori Giuseppe, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Cambri Luigi, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Cantù Cesare, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Chittò Ettore, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Cocchetti Almasio Riccardo, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Crestetto Roberta, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Dalmasso Sveva, notaio residente nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Galbusera Marina, notaio residente nel comune di Cernusco sul Naviglio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Giacosa Renato, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Guarino Ivano, notaio residente nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Guidi Alberto, notaio residente nel comune di San Giuliano Milanese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Iberati Luca, notaio residente nel comune di Mortara, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Mariella Renata, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Marsala Vilma, notaio residente nel comune di Rozzano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Meda Vittorio, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Olivares Maurizio, notaio residente nel comune di Rozzano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Passaro Gabriella, notaio residente nel comune di Carpignano Sesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Pellegrino Anna, notaio residente nel comune di Barzanò, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Peregalli Guido, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Rescio Giuseppe, notaio residente nel comune di Corsico, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Ricci Enzo, notaio residente nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Rottoli Lilia, notaio residente nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Roveda Arrigo, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Rozza Vincenzo, notaio residente nel comune di Godiasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Sessa Giovan Giuseppe, notaio residente nel comune di Cesano Maderno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Tommasini Marco, notaio residente nel comune di Mandello del Lario, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Torti Margherita, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Trezza Antonio, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Villa Alberto, notaio residente nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Zabban Filippo, notaio residente nel comune di Cologno Monzese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Averoldi Giovanni, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Monza, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Palcari Alberto, notaio residente nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Monza, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pomarici Evelina, notaio residente nel comune di Nova Milanese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Monza, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Laurini Filippo, notaio residente nel comune di Tirano, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Parabiago, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Rossi Franco, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Parabiago, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pala Elena, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Carbonell Josè, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Villasanta, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Forte Tullio, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Ciccarelli Massimo, notaio residente nel comune di Maddaloni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Krogh Marco, notaio residente nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Mugnano di Napoli, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Cepparulo Raffaele, notaio residente nel comune di Poggiomarino, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Palma Campania, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Limosani Alfredo, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Citrolo Maurizio, notaio residente nel comune di Chiaramonte Gulfi, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Li Pira Rosaria, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Caiazza Alfredo, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Città di Castello, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Fiduccia Vincenzo Augusto, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Olevano Romano, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Berionne Giovanni, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Finizia Vittorio, notaio residente nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Grimaldi Nicola, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

D'Alessio Maria, notaio residente nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Ansalone Filippo, notaio residente nel comune di Bisaccia, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Pisciotta, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Russo Maria, notaio residente nel comune di Mosciano Sant'Angelo, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Alanno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992:

il decreto ministeriale 13 novembre 1992 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Calabrese Matteo, alla sede di Latina;

il decreto ministeriale 13 novembre 1992 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Caiazza Alfredo, alla sede di Città di Castello, distretto notarile di Perugia.

92A5482

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 è stato revocato il decreto ministeriale 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 31 ottobre 1992, nella parte che dispone il trasferimento del notaio La Cava Michelangelo alla sede di Paliano (Frosinone).

92A5481

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare due eredità

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Ernesto Filighera con testamento olografo pubblicato per atto dott. Flavio Brundu, notaio in Savona, numero di repertorio 13884 e consistente in beni mobili e immobili siti in Borgio Verezzi (Savona) e in Calizzano (Savona).

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Doride Violi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Marcello De Santis, notaio in Carpi, numero di repertorio 183284 e consistente nella nuda proprietà della metà di un immobile sito in Loano (Savona).

92A5485

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Carlo Brusatori con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo De Marchi, notaio in Milano, numero di repertorio 56260/6825 e consistente in titoli di Stato del valore nominale di L. 300.000.000.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Lydia Leonardi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Bruno Trucco, notaio in Diano Marina, numero di repertorio 30059 e consistente nella somma di L. 69.400.000.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Enrico Ghiringhelli con testamento olografo per atto dott.ssa Valeria Poggia, notaio in Domodossola (Novara), numero di repertorio 14419 e consistente nella nuda proprietà di un appartamento (con annesse due cantine) ed autorimessa siti in Milano, via Coni Zugna n. 27, del periziato valore di L. 370.000.000 (nota ufficio tecnico erariale di Milano n. 29154/1992).

92A5486

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 il dott. Luigi Salvatore Specchia, è stato nominato commissario governativo della soc. coop.va edilizia «Andromaca terza a r.l.», con sede in Nettuno (Roma), in sostituzione del dott. Alfredo Maccallini che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Taranto due», con sede in Taranto, costituita il 12 novembre 1982 per rogito notaio dott. Adriano Lorrieno ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Paolo Ruta, residente viale Magna Grecia n. 420/*B*, Taranto.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1992 i poteri conferiti al dott. Giorgio Calesella, commissario governativo della società cooperativa edificatrice «Groane», con sede in Solaro (Milano), sono stati prorogati fino al 7 febbraio 1993.

92A5483

Conferma del commissario liquidatore della società cooperativa «Svaimec - Ente per lo sviluppo e la valorizzazione dell'Italia meridionale e centrale - Soc. coop.va a r.l.», in Napoli.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1992 il dott. Francesco Gioiello, è stato confermato unico commissario liquidatore della società cooperativa «Svaimec - Ente per lo sviluppo e la valorizzazione dell'Italia meridionale e centrale - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 11 marzo 1988, in luogo di una terna di commissari liquidatori.

92A5484

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Ezio Tarantelli, in Roma

Con decreto ministeriale 2 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1992, registro n. 18 Lavoro foglio n. 259, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione Ezio Tarantelli, con sede in Roma.

92A5515

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività fiduciaria alla società «Fideritalia - S.p.a», con sede legale in Brescia.

Con decreto interministeriale 12 novembre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fideritalia S.p.a.», con sede legale in Brescia, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531. Con decreti interministeriali 7 ottobre 1988 e 9 marzo 1992, è limitata all'esercizio della sola attività fiduciaria.

92A5514

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modificazioni allo statuto dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, ente morale, in Roma

Con decreto ministeriale 1° settembre 1992 registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1992, registro n. 9 Turismo e spettacolo, foglio n. 97, sono state approvate modificazioni allo statuto dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù (A.I.G.), ente morale, con sede in Roma.

92A5487

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montefalco».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montefalco», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 19 aprile 1980), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montefalco»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montefalco» è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Montefalco», obbligatoriamente seguita dalla specificazione «bianco» o «rosso», è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Montefalco» bianco:

Grechetto: non inferiore al 50%;

Trebbiano toscano: dal 20% al 35%;

Chardonnay, Pinot bianco, Trebbiano spoletino, congiuntamente o disgiuntamente: dal 15% al 20%.

Possono concorrere altre uve a bacca bianca, tra quelle raccomandate o autorizzate per la provincia di Perugia, sino al limite massimo del 15%.

«Montefalco» rosso:

Sangiovese: dal 60% al 70%;

Sagrantino: dal 10% al 15%;

Merlot, Montepulciano e Barbera, congiuntamente o disgiuntamente: dal 10% al 15%.

Possono concorrere altre uve a bacca rossa, tra quelle raccomandate o autorizzate per la provincia di Perugia, sino ad un limite del 20%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montefalco» bianco e «Montefalco» rosso devono essere prodotte nella zona di produzione, appresso indicata, che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, in provincia di Perugia.

Tale zone è così delimitata:

da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre, in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per S. Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello e toccando successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimità Le Fosse imbocca, in direzione sud-ovest, la strada Castel Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per Fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 raggiungendo q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente: indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimità di Passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca q. 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini), q. 546. Continua in direzione C. Casali (q. 549) e di frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406.

Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrareccia esitente, toccando successivamente le quote 415, 409. Prosegue poi in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427, 454 e percorrendo sempre detta carrareccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in direzione nord lungo il fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimità di C. Regnicolo. Da questo punto la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436, q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando successivamente le quote 422, 431 e 435. Da località Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per S. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimità di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in prossimità di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e più oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge località Il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C. S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica. Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimità di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per S. Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi, q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350, 382 e, poco oltre, imbocca la carrareccia che raggiunge, a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrareccia che scende a q. 372 e 315. Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290, 279 fino a raggiungere la confluenza del torrente del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi il torrente del Molino fino a q. 287 (Bastardo).

Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimità di q. 294, indi, in direzione nord-ovest, raggiunge Ponte di Ferro, lo supera passando per le quote 257, 251, 247, 246, costeggia podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimità di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il fosso Rubbiantino toccando le quote 221, 226, 228 e, poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte, in prossimità di q. 316, che segue per breve tratto. Quindi risale l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436, la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435 Casemarco, C. La Botte, Podere, La Romita, q. 395, C. Piccini fino a raggiungere il fosso Castellara, in prossimità della q. 470. Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la località Le Macchie fino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la località Bentino, lungo il quale risale, toccando q. 378, fino a raggiungere la q. 550. Sempre lungo il corso d'acqua, la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 metri fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi, in direzione nord costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimità di q. 647. Ridiscende tale fossato in direzione nord-est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino in prossimità della q. 455. Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest Colle del Pino e raggiunge il fosso di Nasso, lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il rio dell'Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimità di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare la carrareccia per la località il Collaccio.

La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il fosso Rapace. Segue il fosso Rapace, in direzione nord, fino in prossimità di Limigiano, punto di confluenza con il fosso Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna. Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimità di C. Pesci ove incontra la via Ducale che percorre fino a q. 198, poco oltre Ponte dell'Isola. Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q. 213, in prossimità di Capro, riprende la via Ducale che percorre fino a Bevagna e più esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il torrente Teverone. Da qui la linea di delimitazione segue il torrente Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 debbono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei tutti i vigneti di giacitura ed esposizioni adeguate con esclusione dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» bianco non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» rosso non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

La resa massima delle uve in vini non deve essere superiore al 72% per il «Montefalco» bianco ed al 70% per il «Montefalco» rosso.

Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero ambito territoriale dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate al di fuori del territorio dei comuni di cui all'art. 3 a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende, singole o associate, che prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione già le effettuavano nell'ambito territoriale dei comuni di Foligno, Spoleto e, per il solo invecchiamento, nell'ambito del comune di Marsciano in provincia di Perugia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Montefalco» bianco un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50 vol. %, al vino «Montefalco» rosso un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11.50 vol. %.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini di cui sopra le loro specifiche caratteristiche.

Il vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» rosso non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Montefalco» bianco e «Montefalco» rosso all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Montefalco» bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: leggermente vinoso, fruttato;

sapore: secco, leggermente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50 vol. %;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Montefalco» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso caratteristico, delicato;

sapore: armonico, asciutto di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 vol. %;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Qualora il vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» rosso abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di gradi 12,50 e venga sottoposto ad un invecchiamento minimo di almeno 30 mesi, di cui 12 in botti di legno, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, può fregiarsi della menzione «Riserva».

Sulle bottiglie di vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

È vietato usare, assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone, località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Montefalco» bianco, «Montefalco» rosso e «Montefalco» rosso «Riserva» per l'immissione al consumo devono essere confezionati in bottiglie di vetro aventi un volume non superiore a 5 litri, chiuse con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

92A5488

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 26 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 26 novembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1384,27
ECU	1704,31
Marco tedesco	868,43
Franco francese	256,28
Lira sterlina	2106,86
Fiorino olandese	772,26
Franco belga	42,18
Peseta spagnola	12,035
Corona danese	224,35
Lira irlandese	2279,06
Dracma greca	6,657
Escudo portoghese	9,671
Dollaro canadese	1080,20
Yen giapponese	11,163
Franco svizzero	965,32
Scellino austriaco	123,43
Corona norvegese	212,51
Corona svedese	204,58
Marco finlandese	272,23
Dollaro australiano	952.65

92A5574

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Soc. coop. F.I.N.A. a r.l.», in Trieste e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 5694 datata 23 ottobre 1992, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Soc. coop. F.I.N.A. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 24 aprile 1991 per rogito notaio dott. Roberto Comisso di Trieste ed ha nominato commissario governativo, fino al 31 marzo 1993 il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3.

92A5520

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 5892 datata 29 ottobre 1992, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

1) «Cooperativa di consumo, gestione e servizi Branka - Soc. coop a r.l.», con sede in Trieste;

2) «Edera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;

3) «Consorzio Unione - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Vito al Tagliamento;

4) «Latteria sociale cooperativa per lo sviluppo agricolo di Chiopris Viscosa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Chiopris - Viscosa;

5) «Folk Giornale - coop. d'informazione e spettacolo a r.l.», con sede in S. Daniele del Friuli;

6) «Latteria cooperativa Grizzo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grizzo;

7) «Coop. edilizia tra mutilati ed invalidi di guerra 4 novembre - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

92A5519

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali nei comuni di Abano Terme, Teolo Terme e Montegrotto Terme.

Con provvedimento n. 2935 del 15 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Aurora, con sede in Abano Terme (Padova) via Pietro d'Abano n. 13, partita I.V.A. n. 00373470285, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Aurora», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, estetica, inalazione, aerosol, sauna, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Gruppo Paolo.

Con provvedimento n. 2625 del 30 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Hotel Mioni Pezzato Prima, con sede in Abano Terme (Padova), via Marzia, n. 34, partita I.V.A. 02292490287, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Mioni Pezzato», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, piscine termali coperta e scoperta;

prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa Mioni Eliana.

Con provvedimento n. 2926 del 15 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Stabilimento termale Ermitage Hotel, con sede in Teolo Terme, via Monteortone n. 3, codice fiscale n. 00339730285, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Ermitage», sito in comune di Teolo Terme (Padova), per cure di: fanghi bagni, estetica, inalazioni, aerosol, massaggi speciali, sauna, palestra, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa Maggia Rossana.

Con provvedimento n. 2127 del 10 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Stemma 8, con sede in Montegrotto Terme (Padova), viale Stazione n. 21, codice fiscale n. 02232850285, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Olimpia» sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, grotta, inalazioni, aerosol e piscina termale scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Meneghini Giancarlo.

92A5489

COMUNE DI CAPISTRANO

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune

Il consiglio comunale di Capistrano (Catanzaro), con delibera n. 34 del 3 novembre 1992, in considerazione della difficile situazione economica finanziaria, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, di cui all'art. 25 della legge n. 144/1989 e all'art. 16 del decreto-legge n. 382/1992.

92A5521

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200